



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

- 1436/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Diffamazione  
nei  
confronti di  
un avvocato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20035/2011

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Cron. 1436

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Rep. e.l.

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

Ud. 31/10/2014

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

PU

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso 20035-2011 proposto da:

ED s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NOVIZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCO TRUNCELLITO e GIUSEPPE D'AURIA, giusta procura a margine del ricorso;

2014

2217

- ricorrente -

contro

TG , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO CATERINA, giusta procura a margine del controricorso; COLABENE VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ORLANDO e MASSIMO INDINNIMEO, giusta mandato in calce al controricorso;

- *controricorrenti* -

*nonchè contro*

SA ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 287/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato CATERINA EUGENIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

*Fuc*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. L'avv. **GT** convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il giornalista **VC**, il direttore **AS** e la s.c.a.r.l. **ER** chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione di una serie di articoli dal contenuto asseritamente diffamatorio avvenuta nelle date 20, 21, 22, 23 e 29 agosto 2002 sulla edizione speciale per la Provincia di Salerno della testata **R - Il S**

Sostenne l'attore che tali articoli, nei quali si assumeva che egli avesse compiuto gravi illeciti nell'esercizio della sua professione, gli avevano arrecato un enorme danno anche da un punto di vista economico, tradottosi nella netta diminuzione dei suoi affari.

Si costituì la società cooperativa, chiedendo il rigetto della domanda, mentre rimasero contumaci il **C** ed il **S**. *Fuc*

Il Tribunale, accertata la natura diffamatoria degli articoli, condannò tutti i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 180.000, di cui euro 130.000 a titolo di danno patrimoniale ed euro 50.000 a titolo di danno non patrimoniale, nonché al carico delle spese processuali.

2. Proposto appello principale dalla società soccombente, il **S** è rimasto contumace, mentre il **C** ha proposto appello incidentale.

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 26 marzo 2011, ha rigettato entrambi gli appelli, condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che era infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti in primo grado e ribadita come motivo di appello; poiché uno dei coobbligati in solido, ossia il giornalista **C**, risiedeva a Salerno, doveva ritenersi operante l'art. 33 cod. proc. civ. ed il cumulo soggettivo, potendo la causa essere proposta davanti al giudice di uno dei fori di cui agli artt. 18 e 19 del codice di procedura civile.

Nel merito, la Corte ha osservato che, non essendo contestata la circostanza della pubblicazione degli articoli in questione, la sigla En. Co. consentiva di individuare senza dubbio nel **C** l'autore degli articoli; d'altra parte, questi ultimi contenevano una serie di precisi riferimenti alla persona dell'avv. **T**. Il testo degli articoli - nei quali si faceva riferimento, tra l'altro, a presunte accuse di truffa e bancarotta a carico dell'avv. **T**, nonché alla sospensione degli incarichi di curatore fallimentare del medesimo professionista - erano tali da integrare senza dubbio il reato di diffamazione, consistente nell'attribuzione di fatti ben precisi accompagnati dal conseguente discredito della vittima. Nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla configurabilità del dolo generico, anche perché le pubblicazioni erano avvenute in date fra loro assai vicine, senza che, tra l'altro, fosse

stato fornito alcun elemento, neppure indiziario, relativo alle indagini penali o disciplinari a carico dell'avv. T . Il complessivo quadro probatorio, quindi, lasciava supporre che si fosse trattato, nella specie, di «iniziative denigratorie atte a distruggere professionalmente il T , titolare di incarichi rilevanti in sede fallimentare».

La Corte salernitana, inoltre, ha ritenuto che nessun rilievo poteva assumere anche l'eventuale rettifica, trattandosi di circostanza in grado soltanto di ridurre le conseguenze dannose, senza eliminarle. Né poteva essere accolto l'appello del C che aveva lamentato la propria estraneità ai fatti, «essendo circostanza obiettivamente accertata che gran parte degli articoli portavano la sua sottoscrizione».

Quanto all'entità del danno, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, rilevando che dalla documentazione prodotta, anche di carattere fiscale, risultava un «sensibile calo della clientela» nello studio dell'avv. T .

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno propone ricorso la la s.c.a.r.l. ER , con atto contenente cinque motivi.

Ha resistito VC con atto che, benché definito «controricorso», contiene due ulteriori motivi di censura contro la sentenza d'appello.

*Fuc*

Ha resistito anche l'avv. GT , con controricorso affiancato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione di legge in tema di litisconsorzio necessario.

Rileva il ricorrente che, avendo l'avv. T depositato comparsa di risposta in secondo grado contenente appello incidentale ed essendo in quel giudizio contumace il S , l'appellato avrebbe dovuto notificare l'atto di appello incidentale al contumace; tale omissione si tradurrebbe in nullità della sentenza di appello.

1.1. Il motivo non è fondato.

È esatto il rilievo processuale per cui la comparsa di risposta nel giudizio di secondo grado, ove contenga appello incidentale, deve essere notificata alla parte contumace (sentenze 24 agosto 2012, n. 14635, e 19 settembre 2014, n. 19754). Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso riporta le conclusioni dell'appellante incidentale e dalle stesse si capisce che l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in primo grado - sulle quali si era comunque instaurato il contraddittorio in primo grado - era soltanto, da parte dell'avv. T , una istanza subordinata e condizionata all'accoglimento delle censure avversarie, il che non è accaduto, sicché nessuna lesione del diritto di difesa si è realmente avuta.

*truc*

Va poi comunque osservato che, ove anche vi fosse l'ipotizzata nullità, si tratterebbe pur sempre di nullità relativa, rilevabile solo ad istanza della parte contumace, che non è l'odierna società ricorrente (sentenze 27 ottobre 2003, n. 16101, 20 giugno 2008, n. 16958, e 26 marzo 2009, n. 7307).

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di legge in tema di competenza per territorio.

Rileva il ricorrente che competente per territorio non era il Tribunale di Salerno, bensì quello di Napoli o di Roma, luogo dove il quotidiano viene stampato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, come si è detto, ha ritenuto di poter respingere l'eccezione di incompetenza applicando il criterio di cui all'art. 33 del codice di procedura civile.

A fronte di simile motivazione, il motivo in esame si limita genericamente ad affermare di avere contestato la competenza per territorio in relazione ai criteri di cui agli artt. 18, 19, 20 e 38 cod. proc. civ., ricordando che la sede del giornale è Roma e che la diffusione e la stampa avvengono a Napoli. Tuttavia - anche trascurando l'aspetto formale per cui il ricorso non chiarisce in che modo ed in quale sede processuale la contestazione sia avvenuta - resta il fatto che esso dimostra di non conoscere l'ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte 13 ottobre 2009, n. 21661. Tale provvedimento ha affermato che, nei giudizi di risarcimento dei danni

*Ful*

conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al *forum commissi delicti* di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio ambulatorio della competenza e, dall'altro, favorisce il soggetto più debole, che è solitamente la parte danneggiata.

La genericità del motivo in esame e la mancata considerazione di tale importante decisione in materia rendono il motivo in esame inammissibile.

*truc*

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge.

Rileva il ricorrente che, nel caso in esame, sussisteva l'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, in quanto collegate a fallimenti di imprese importanti nella zona, e che il principio di verità deve essere inteso «in senso putativo».

3.1. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha in molte circostanze ribadito, la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica

quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). La valutazione in concreto della sussistenza di tali elementi è un potere spettante al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua ed immune da vizi logici (giurisprudenza costante; v., tra le altre, le sentenze 20 ottobre 2009, n. 22190, e 10 gennaio 2012, n. 80).

Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione ampia, corretta e del tutto priva di vizi logici, ha accertato che, pur potendosi ammettere la sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione delle notizie in questione, lo svolgimento dei fatti dimostrava la sicura valenza diffamatoria delle pubblicazioni in esame; ciò risultava, da un lato, dalla totale assenza di qualsiasi elemento indiziario a sostegno di quanto riportato dagli articoli di giornale, non essendo stata fornita prova di indagini, penali o disciplinari, a carico dell'avv. T ; e, dall'altro, dal carattere di «reiterazione ossessiva» delle pubblicazioni, aventi il solo obiettivo di colpire un professionista titolare di incarichi rilevanti in sede fallimentare.

Si tratta, com'è facilmente intuibile, di una valutazione di merito alla quale il motivo in esame tenta di sostituire indebitamente la propria, con ciò superando i limiti del presente giudizio di legittimità.

4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge.

Si rileva, a sostegno, che la Corte d'appello avrebbe errato nel non dare rilievo alla omessa richiesta di rettifica da parte del presunto diffamato, rettifica che costituirebbe un vero e proprio dovere per il medesimo.

4.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha osservato, sul punto, che la pubblicazione della rettifica non riveste efficacia scriminante, potendo assumere, in concreto, la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. *Rul*

Osserva sul punto il Collegio, richiamando le precedenti sentenze 24 aprile 2008, n. 10690, e 15 aprile 2010, n. 9038, di questa Corte, che il diritto di rettifica svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non elimina l'evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati. Va però ribadito, accogliendo la sollecitazione di cui al motivo in esame, che tale diritto costituisce una facoltà discrezionale dell'interessato, e non può mai assurgere

ad una sorta di dovere. Il ricorrente, invece, pretenderebbe di qualificare la rettifica come un vero e proprio *dovere del danneggiato*, rilevante ai fini di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ.; da ciò traendo l'indebita conclusione per cui la Corte d'appello avrebbe violato la legge nel «non dare rilievo alla omessa richiesta di rettifica da parte del presunto diffamato». Si tratta, chiaramente, di una ricostruzione dell'istituto che non corrisponde alle sue caratteristiche e finalità e che questa Corte ritiene priva di giuridico fondamento.

5. Col quinto motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge.

Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato il danno consistente nella diminuzione del volume di affari dello studio dell'avv. T .

*Fuc*

5.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha tratto dalle prove documentali e testimoniali la convinzione che vi fosse la prova di un sensibile calo della clientela nello studio dell'avv. T , riconducibile alla campagna diffamatoria condotta nei suoi confronti con gli articoli oggetto del processo.

Il motivo in esame, quindi, si risolve nell'indebito tentativo di ottenere da questa Corte una nuova e non consentita valutazione del merito.

6. Nell'atto intestato formalmente come *controricorso* VC propone, in effetti, due motivi di ricorso, da ritenere incidentale.

Il primo motivo ricalca il primo motivo del ricorso principale in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace S, aggiungendo critiche alla redazione formale della sentenza, che non indicherebbe correttamente i nomi delle parti.

Il secondo motivo, di contenuto vario, contesta la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, il fatto che il nome del diffamato non sarebbe stato indicato in modo adeguato, nonché la presunta mancanza di ogni prova in ordine alla sussistenza della diffamazione, riguardo alla quale la Corte d'appello avrebbe espresso «valutazioni assolutamente fantasiose, senza alcun riferimento a fatti concreti».

6.1. Tali motivi sono tutti infondati.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già compiute in riferimento al ricorso principale, che sono estensibili a quasi tutte le censure contenute nel ricorso incidentale.

In riferimento alle ulteriori censure, tutte caratterizzate da una genericità che sfiora l'inammissibilità, si osserva che le critiche circa l'intestazione della sentenza e la genericità delle conclusioni ivi trascritte sono infondate, poiché dalla lettura del documento si comprendono pienamente le parti e le conclusioni delle medesime. Quanto, invece, alla mancata corretta individuazione del C come autore degli articoli

truc

in questione, rileva il Collegio che la Corte d'appello ha motivato sul punto in modo congruo, specificando che la sigla dell'autore (En. Co., che sta per EC ) consentiva di individuare l'autore dell'articolo.

7. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale (tale dovendosi qualificare, come detto, il controricorso del C ).

A tale esito segue la condanna di entrambi i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente avv. T , che liquida in complessivi euro 4.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 31 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore

Francesco M. Groll

Il Presidente

for [signature]

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

[signature]

13

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 27 GEN. 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

[signature]